



Regolamento per la disciplina dell'erogazione di interventi e servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Monza

PARTE SPECIALE
Approvazione delle modalità e dei criteri di
compartecipazione -
Servizi Sociali Città di Brugherio

PREMESSA

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO¹

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Costituzione Italiana
- Codice Civile
- d.m. 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale”
- l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- l. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”
- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
- l. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali”
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.”
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”
- d.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”
- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
- d.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”

¹ La normativa s'intende sempre citata nel testo vigente o comunque nel testo applicabile secondo il principio del *tempus regit actum*.

- d.lgs. 03 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale
- d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”
- l.r. 6 dicembre 2022, n. 25 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Statuto del Comune

LEGENDA

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al d.P.C.M. n. 159/2013
- Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo
- “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia
- “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni utilizzabili per la fruizione di servizi;
- compartecipazione da parte del beneficiario: costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico del beneficiario della prestazione;
- I.S.E.E. finale: è il valore dell'I.S.E.E. del beneficiario oltre il quale la stessa deve farsi carico della tariffa massima della prestazione;
- tariffa massima: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata;
- tariffa minima: è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.

PARTE SPECIALE

LE SCHEDE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI²

Scheda 1: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

- Descrizione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), si compone di un complesso di prestazioni di natura socioassistenziale ed educativa, erogate al domicilio del soggetto fruitore.

Deve essere assicurata la presenza degli ausili necessari allo svolgimento della prestazione in piena sicurezza ai sensi della normativa vigente.³

- Finalità

Il SAD è finalizzato a garantire ai beneficiari autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Il SAD promuove, mantiene o recupera:

- l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.

- Destinatari

Possono fruire del SAD le persone individuate all'art. 6 del Regolamento che si trovano in condizioni transitorie o permanenti di fragilità o in situazioni di non autosufficienza, per i quali il servizio sociale prevede di attivare un progetto assistenziale domiciliare.

- Modalità di accesso

L'attivazione del SAD avviene all'esito di un procedimento attivato d'ufficio ovvero su richiesta della famiglia o dell'interessato, in questo caso previa valutazione del servizio sociale.

L'eventuale lista di attesa è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

La tipologia di attestazione I.S.E.E. presentabile è diversa a seconda dei destinatari della prestazione.

Il meccanismo utilizzato è quello del sistema a fasce.

² Fatti salvi gli obblighi normativamente previsti circa la sussunzione di alcune prestazioni nel novero dei Livelli Essenziali, gli interventi, i servizi e le prestazioni qui disciplinati, sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle Schede che seguono. I singoli Comuni dell'Ambito possono individuare ulteriori prestazioni cui, anche in via analogica, sia applicabile il presente Regolamento.

³ A titolo meramente esemplificativo: (letto ortopedico, sollevatore, seggiolino per vasca, tappeti antiscivolo, ecc.).

Servizio Assistenza Domiciliare

TARIFFA MASSIMA⁴

ASA € 20,60

OSS € 20,90

AIUTO DOMESTICO € 18,74

Fascia ISEE			Tariffa
1	FINO A	MINIMO VITALE	esente
2	DA	MINIMO VITALE	10% tariffa massima
	A EURO	€ 10.000,00	
3	DA EURO	€ 10.000,01	20% tariffa massima
	A EURO	€ 14.000,00	
4	DA EURO	€ 14.000,01	30% tariffa massima
	A EURO	€ 18.000,00	
5	DA EURO	€ 18.000,01	45% tariffa massima
	A EURO	€ 21.000,00	
6	DA EURO	€ 21.000,01	60% tariffa massima
	A EURO	€ 23.500,00	
7	DA EURO	€ 23.500,01	75% tariffa massima
	A EURO	€ 25.500,00	
8	OLTRE EURO	€ 25.500,01	tariffa massima

Allegato 1 – CRITERI LISTA DI ATTESA

⁴ IVA al 5% compresa.

Scheda 2: PASTI A DOMICILIO

- Descrizione

La prestazione consiste nella consegna al domicilio del beneficiario di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

- Finalità

La consegna di pasti a domicilio è finalizzata a garantire ai beneficiari autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

- Destinatari

I destinatari dei pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono soli o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

Accedono prioritariamente alla prestazione qui disciplinata le persone individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

- Modalità di accesso

L'erogazione dei pasti a domicilio avviene all'esito di un procedimento attivato d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, in questo caso previa valutazione del servizio sociale.

L'eventuale lista di attesa è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

La tipologia di attestazione I.S.E.E. presentabile è diversa a seconda dei destinatari della prestazione.

Il meccanismo utilizzato è quello del sistema a fasce.

Pasto a Domicilio -

TARIFFA MASSIMA € 8,55
(IVA 10% compresa)

Fascia ISEE			Tariffa
1	FINO A	MINIMO VITALE	€ 1,00
2	DA	MINIMO VITALE	€ 2,00
	A EURO	€ 10.000,00	
3	DA EURO	€ 10.000,01	€ 2,50
	A EURO	€ 14.000,00	
4	DA EURO	€ 14.000,01	€ 3,00
	A EURO	€ 18.000,00	
5	DA EURO	€ 18.000,01	€ 4,50
	A EURO	€ 21.000,00	
6	DA EURO	€ 21.000,01	€ 6,00
	A EURO	€ 23.500,00	
7	DA EURO	€ 23.500,01	€ 7,00
	A EURO	€ 25.500,00	
8	OLTRE EURO	€ 25.500,01	tariffa massima

Allegato 2 – CRITERI LISTA DI ATTESA

Scheda 3: ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ

- Descrizione

L'assistenza domiciliare per persone con disabilità (ADD), si compone di una serie di attività ed interventi assistenziali e socioeducativi (progetti educativi individualizzati), rivolti a persone con disabilità, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

- Finalità

L'ADD è finalizzata a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari, in particolare per quanto riguarda il livello di adattamento, di autonomia e di autodeterminazione.

- Destinatari

Persone con disabilità.

- Modalità di accesso

L'attivazione dell'ADD avviene all'esito di un procedimento attivato d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, in questo caso previa valutazione del servizio sociale.

L'eventuale lista di attesa è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità le modalità specificate agli artt. 18 e 19 ovvero 20 del presente Regolamento.

La tipologia di attestazione I.S.E.E. presentabile è diversa a seconda dei destinatari della prestazione.

La compartecipazione da parte del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato.

La Giunta comunale stabilisce il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale i genitori, in caso di minori, o i beneficiari, sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese.

La compartecipazione da parte del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato.

Il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale i genitori, in caso di minori, o i beneficiari, sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese è il seguente:

- superiore a € 20.000,00 per i minori con disabilità
- superiore a € 15.000,00 per gli adulti con disabilità.

I costi orari per la quantificazione del costo del Progetto Individualizzato sono:

educatore	23,70 €
asa	20,25 €
psicologo	27,00 €
aiuto domestico	18,33€

Allegato 3 – CRITERI LISTA DI ATTESA

Scheda 4: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

- Descrizione

L'assistenza domiciliare minori (ADM), consiste in attività inserite in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo, svolto da un'équipe multidisciplinare a favore di minorenni e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del minorenne (i.e. all'interno dell'abitazione familiare, nel contesto territoriale in cui vive il minorenne, ecc.).

- Finalità

Le finalità dell'ADM sono preventive e riparative volte a:

- tutelare e sostenere i minori che vivono esperienze di difficoltà;
- promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- favorire l'integrazione nel contesto sociale del minore e del nucleo familiare;
- accompagnare i genitori all'interno dei percorsi di autonomia nel compito educativo verso i figli.

- Destinatari

Sono destinatari dell'ADM le famiglie e i minori:

- che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

- Modalità di accesso

L'attivazione dell'ADM avviene all'esito di un procedimento attivato d'ufficio ovvero su prescrizione dell'autorità giudiziaria. L'attivazione può anche avvenire su richiesta della famiglia, in questo caso previa valutazione del servizio sociale.

Accedono prioritariamente alla prestazione qui disciplinata i minorenni destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'accesso dei casi non demandati dall'autorità giudiziaria è regolato dalla valutazione professionale dell'équipe competente.

Le eventuali liste di attesa relative sia all'attivazione dell'ADM, sia all'integrazione comunale al costo della tariffa è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 20 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

Il valore della capacità economica dei genitori (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte loro è la seguente:

€ 25.000 reddito – come da redditi del singolo genitore riportati nella DSU

€ 20.000 I.S.E.E.

Il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese è il seguente:

€ 50.000 reddito – come da redditi del singolo genitore riportati nella DSU

€ 40.000 I.S.E.E.

I costi orari per la quantificazione del costo del Progetto Individualizzato sono:

	Costo orario iva 5% compresa
educatore	25,50 €
psicologo	28,50 €

La tipologia di I.S.E.E. che i genitori possono presentare è: I.S.E.E. minorenni (art. 7 del d.P.C.M. n. 159/2013).

Allegato 4 – RIFERIMENTI PER LISTA DI ATTESA

Scheda 5: INCONTRI PROTETTI

- Descrizione

Gli incontri protetti consistono nella tenuta di regolari visite genitori - figli alla presenza di una figura educativa avente il compito di osservare, favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra i minori e i genitori.

- Finalità

Gli incontri protetti hanno la finalità di favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione genitori – figli ovvero garantire il diritto di visita e la protezione del minore, in situazioni valutate dall'autorità giudiziaria di possibile pregiudizio.

- Destinatari

Destinatari della prestazione qui disciplinata sono i minori destinatari di provvedimento dell'autorità giudiziaria col quale si regola il diritto di visita con i genitori a seguito di allontanamento da una o entrambi di essi ovvero altri familiari, a causa di separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero-familiare, inserimento in struttura comunitaria.

- Modalità di accesso

L'accesso a questa prestazione è subordinato ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne prescriva l'attivazione, con conferimento dell'incarico al Servizio sociale.

Le eventuali liste di attesa relative sia all'attivazione degli incontri protetti sia all'integrazione comunale della retta sono stabilite in base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 20 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

La Giunta comunale stabilisce il valore della capacità economica dei genitori (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte loro.

Con lo stesso provvedimento la Giunta stabilisce il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese.

Il valore della capacità economica dei genitori (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte loro è la seguente:

- € 25.000 reddito – come da redditi del singolo genitore riportati nella DSU
- € 20.000 I.S.E.E.

Il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese è il seguente:

- € 50.000 reddito – come da redditi del singolo genitore riportati nella DSU
- € 40.000 I.S.E.E.

I costi orari per la quantificazione del costo del Progetto Individualizzato sono:

	Costo orario iva 5% compresa
educatore	25,50 €

psicologo	28,50 €
-----------	---------

La tipologia di I.S.E.E. che i genitori possono presentare è: I.S.E.E. minorenni (art. 7 del d.P.C.M. n. 159/2013).

Allegato 4 – RIFERIMENTI PER LISTA DI ATTESA

Scheda 6: AFFIDAMENTO (ETERO)FAMILIARE

- Descrizione

L'affidamento (etero)familiare è una forma di sostegno temporaneo per minori che vivono situazioni di difficoltà nella propria famiglia, e prevede l'accoglienza temporanea del minore presso nuclei familiari presenti sul territorio, disponibili a prendersi cura di loro.

- Finalità

L'affidamento (etero)familiare ha la finalità di garantire ai minori il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le loro esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i loro bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla loro specifica situazione di difficoltà.

- Destinatari

I destinatari possono essere:

- minori segnalati dal servizio sociale, previo accordo con la famiglia di origine;
- minori destinatari di provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche in prosieguo amministrativo.

- Modalità di accesso

L'attivazione avviene su proposta dell'assistente sociale nonché su prescrizione dell'autorità giudiziaria. L'affidamento qui disciplinato può anche originare da una richiesta della famiglia, in questo caso previa valutazione del servizio sociale.

- Durata

La durata dell'affidamento è variabile a seconda della situazione di difficoltà della famiglia di origine del minore (fino a un massimo di due anni, prorogabili in base al consenso dei soggetti coinvolti e/o alle disposizioni dell'autorità giudiziaria).

Modalità, frequenza, e tempi propri del progetto di affido potranno essere previsti e definiti di volta in volta e congiuntamente dal servizio sociale, nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 20 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

La Giunta comunale stabilisce il valore della capacità economica dei genitori (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte loro.

Con lo stesso provvedimento la Giunta stabilisce il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese.

Il valore della capacità economica dei genitori (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte loro è la seguente:

- € 25.000 reddito – come da redditi del singolo genitore riportati nella DSU
- € 20.000 I.S.E.E.

Il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese è il seguente:

- € 50.000 reddito – come da redditi del singolo genitore riportati nella DSU

- € 40.000 I.S.E.E.

La tipologia di I.S.E.E. che i genitori possono presentare è: I.S.E.E. minorenni (art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013).

Scheda 7: FREQUENTAZIONE UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA SOCIOASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ

- Descrizione

Le unità di offerta semiresidenziali che erogano prestazioni di natura socioassistenziale rivolte a persone con disabilità, attualmente individuate dalla Regione, offrono prestazioni assistenziali, educative, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.

Il servizio di formazione all'autonomia (SFA), è una unità di offerta preordinata all'accoglienza di persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale e nella prospettiva di un inserimento lavorativo.

Il centro socio educativo (CSE), è una unità di offerta promuove interventi socio-educativi mirati e personalizzati, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per ogni ospite con disabilità.

- Finalità

La frequentazione dello SFA è finalizzata all'acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo.

Le attività eseguibili nel CSE sono di tipo socio-educativo ovvero socio-animativo e sono finalizzate all'implementazione dell'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale oltre ad essere propedeutiche all'inserimento nel mercato del lavoro.

- Destinatari

Frequentanti l'unità di offerta denominata SFA, sono:

- persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario, necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Frequentanti l'unità di offerta denominata CSE, sono persone con disabilità la cui fragilità non è ricompresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario.

- Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Personalizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

L'eventuale lista di attesa relativa all'integrazione comunale della retta è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 (e art. 20 nel caso in cui il beneficiario sia minorenne) del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato

La compartecipazione da parte del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato. Il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale il beneficiario è tenuto a farsi integralmente carico delle spese deve essere superiore a € 30.000,00.

Allegato 5 – CRITERI PER LISTA DI ATTESA

Scheda 8: FREQUENTAZIONE UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA SOCIOSANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (C.D.D.)

- Descrizione

Le unità di offerta semiresidenziali (C.D.D.) che erogano prestazioni di natura sociosanitaria per persone con disabilità gravi offrono prestazioni rivolte a persone con disabilità di età superiore ai 18 anni.

Il minore di età potrà essere eccezionalmente accolto solo in presenza contestuale delle condizioni stabilite dalla disciplina regionale di riferimento.

Per contributo per l'integrazione della retta dei centri diurni per persone con disabilità si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di unità di offerta semiresidenziali a carattere sociosanitario per persone con disabilità, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del beneficiario e liquidato direttamente all'ente gestore.

- Finalità

La frequentazione dell'unità di offerta qui disciplinata ha lo scopo di:

- offrire un sostegno al beneficiario e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- sviluppare e compensare, in ottica socio-educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

- Destinatari

Accedono al C.D.D. le persone individuate dalla disciplina regionale di riferimento.

- Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Personalizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

Le eventuali liste di attesa relative sia all'integrazione comunale della retta sia all'inserimento presso il C.D.D. comunale sono operate sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 (e art. 20 nel caso in cui il beneficiario sia minorenne) del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

La compartecipazione del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato.

Il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale il beneficiario è tenuto a farsi integralmente carico delle spese deve essere superiore a € 30.000,00.

Scheda 9: INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI PER MINORI

- Descrizione

Il centro diurno per minori (CDM), è una unità di offerta nella quale, attraverso una puntuale progettazione, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, sono realizzate attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione. Dette attività sono volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Le unità di offerta denominate CDM sono inserite in apposito albo di Ambito, sono, di norma, frequentabili nelle ore pomeridiane, durante tutto l'anno scolastico e per parte della stagione estiva.

- Finalità

La frequentazione del CDM è mirata a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendone le autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

- Destinatari

Frequentanti l'unità di offerta denominata CDM sono minorenni che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti, e dall'esistenza di circostanze, valutate dal Servizio sociale, che comportino situazioni a rischio di loro emarginazione e disadattamento.

- Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene all'esito di un procedimento attivato d'ufficio ovvero su prescrizione dell'autorità giudiziaria. L'attivazione può anche avvenire su richiesta della famiglia, in questo caso previa valutazione del Servizio sociale.

Accedono prioritariamente alla prestazione qui disciplinata i minorenni destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'accesso dei casi non demandati dall'autorità giudiziaria è regolato dalla valutazione professionale dell'équipe competente.

L'eventuale lista di attesa relativa all'integrazione comunale della retta è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 20 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

Il valore della capacità economica dei genitori (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte loro è la seguente:

- € 25.000 reddito – come da redditi del singolo genitore riportati nella DSU
- € 20.000 I.S.E.E.

Il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese è il seguente:

- € 50.000 reddito – come da redditi del singolo genitore riportati nella DSU
- € 40.000 I.S.E.E.

La tipologia di I.S.E.E. che i genitori possono presentare è: I.S.E.E. minorenni (art. 7 del d.P.C.M. n. 159/2013).

Allegato 4 – RIFERIMENTI PER LISTA DI ATTESA

Scheda 10: FREQUENTAZIONE UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALI DI NATURA SOCIO SANITARIA PER PERSONE ANZIANE

- Descrizione

Il centro diurno integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge a persone che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA.

- Finalità

La frequentazione del CDI ha lo scopo di:

- concorrere all'assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire un'adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano, alla sua famiglia o al suo contesto solidale;
- garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell'assistenza all'anziano e sollievo diurno dall'onere assistenziale;
- offrire in regime diurno prestazioni socioassistenziali, sanitarie e riabilitative, nonché di animazione e di creazione / mantenimento dei rapporti sociali.

- Destinatari

Persone con compromissione dell'autosufficienza:

- affette da pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali anche le demenze;
- di norma di età superiore ai sessantacinque anni;
- sole, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto familiare o solidale, per le quali l'assistenza domiciliare risulta non sufficiente;

Nel Centro Diurno Integrato non sono ammissibili persone autosufficienti, né che già fruiscono di servizi residenziali socio-sanitari, né con elevate esigenze clinico-assistenziali, né persone con problematiche psichiatriche attive o con demenza associata a gravi disturbi comportamentali, né persone in età giovane o giovane-adulta con disabilità.

- Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Personalizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con il beneficiario o chi lo rappresenta, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

L'eventuale lista di attesa relativa all'integrazione comunale della retta è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato

La compartecipazione da parte del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato.

La compartecipazione da parte del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato.

Il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale il beneficiario è tenuto a farsi integralmente carico delle spese deve essere superiore a € 20.000,00.

Scheda 11: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

- Descrizione

I contributi economici sono volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia. I contributi economici, senza pretesa di esaustività, si suddividono in contributi ordinari, straordinari, per sostegno al pagamento del canone di locazione e emergenza abitativa in genere.

I contributi erogati sono revocabili, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 della Parte Generale del presente Regolamento.

- Finalità

I contributi economici sono finalizzati alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle persone determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Per esigenze particolari⁵, valutate dal servizio sociale, e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, è possibile l'erogazione di contributi economici "straordinari", puntualmente declinati e limitati nel tempo.

- Destinatari

Destinatari dei contributi economici qui disciplinati possono essere solo le persone residenti nel territorio comunale, salva l'erogabilità, per circostanze eccezionali, discrezionalmente valutate dal servizio sociale, ai soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socioeconomico.

- Modalità di accesso

L'intervento di sostegno economico può anche avvenire su richiesta dell'interessato (o da chi lo rappresenta) previa valutazione del servizio sociale.

- Soglia di accesso ed entità del contributo

La Giunta comunale stabilisce il valore della capacità economica dei beneficiari (in termini assoluti ovvero mediante l'attestazione I.S.E.E.), ai fini dell'accesso ai contributi qui disciplinati, oltreché l'importo massimo per tipologia di contributo.

La quantificazione, e la durata, dell'eventuale contributo economico riconosciuto dal Comune è fatta all'interno di una cornice progettuale costruita e condivisa con il richiedente.

Le tipologie di contributo sono le seguenti:

- Contributi di assistenza economica ordinari

Contributo massimo mensile € 300,00

Contributo massimo annuale € 3.600,00

- Contributi straordinari

Contributo massimo una tantum* € 2.500,00

- Contributi per l'emergenza abitativa

Contributo massimo cauzione una tantum* € 2.500,00

Contributo massimo mensile canoni € 500,00

Contributo massimo annuale canoni € 6.000,00

Contributo massimo rette una tantum* € 50,00/die a persona

*Per una tantum si intende una volta nel corso dell'anno solare.

⁵ Ad esempio, senza pretesa di esaustività: per particolari emergenze abitative e interventi a favore di donne vittime di violenza, ecc.

Scheda 12: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE (COLLOCATARIE) E RETI FAMILIARI

- Descrizione

Con la locuzione “contributo per affido familiare” si intende un beneficio economico forfettario, corrisposto alle famiglie affidatarie/collocatarie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

Ai sensi della l. n. 184/1983, il contributo alla famiglia affidataria/collocataria non costituisce un diritto soggettivo perfetto per i percipienti, ma è stabilito discrezionalmente dal Comune nei limiti delle risorse economiche disponibili.

- Finalità

Il contributo qui disciplinato è finalizzato al concorso per il mantenimento del minore affidato/collocato al di fuori della famiglia di origine, affinché sia favorita la disponibilità e l' idoneità all' accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario/collocatario.

- Destinatari

Destinatari del contributo qui disciplinato sono i nuclei affidatari/collocatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel territorio comunale.

- Modalità di accesso

L'eventuale riconoscimento del contributo economico è subordinato all'avvio di un Progetto Individualizzato di affido familiare.

- Soglia di accesso ed entità del contributo

Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario/collocatario un contributo economico mensile forfettario, determinato dalla Giunta comunale, con importo differenziato nei casi di affido intra-familiare ed extra-familiare o a tempo pieno e affido a tempo parziale, di minori con o senza disabilità (invalidità certificata Inps).

In caso di affido di più minori ad uno stesso nucleo familiare, il contributo viene moltiplicato per il numero di minori.

Il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale i nuclei familiari affidatari/collocatari sono esclusi dalla percezione del contributo è I.S.E.E. superiore a € 40.000,00.

Gli importi massimi per tipologia di contributo sono i seguenti:

Affido etero-familiare 485 €

Affido intra-familiare 324 €

Affido diurno 324 €

Affido etero-familiare di minori con disabilità 726 €

Affido intra-familiare di minori con disabilità 485 €

Affido diurno di minori con disabilità 485 €

- Durata

La durata dell'intervento coincide con la durata del progetto di affido.

Scheda 13: INTEGRAZIONE RETTE DI UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI DI NATURA SOCIOSANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ O ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

- Descrizione

Il servizio sociale, nell'ambito delle attività realizzate a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, è chiamato a verificare l'impossibilità che i bisogni assistenziali dell'interessato siano soddisfatti mediante altre tipologie di intervento (ad esempio, le prestazioni SAD, ADI, Centri diurni, RSA aperta, assegni di cura, ecc.), anche di carattere domiciliare, erogabili mediante il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, meglio conciliabili con il diritto delle persone di rimanere, ove possibile, nel proprio ambiente familiare e sociale.

Per integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico comunale per la copertura parziale o totale della retta di degenza (quota sociale) di unità di offerta residenziali, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del beneficiario, ordinariamente liquidato direttamente all'ente gestore.⁶

È prevista un'azione di orientamento e consulenza da parte del servizio sociale nei confronti del beneficiario o dei familiari, al fine dell'individuazione della migliore soluzione assistenziale.

Finalità

La finalità è quella di garantire alle persone anziane non autosufficienti ovvero alle persone con disabilità, allorquando non assistibili a domicilio, l'opportunità di essere ospitate in strutture residenziali extra-ospedaliere che offrano loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno.

- Destinatari

Accedono alle unità di offerta accreditate le persone individuate dalla disciplina regionale di settore.

- Modalità di accesso

L'inserimento è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Comune, tramite il Servizio sociale, è il coordinatore del Progetto Individualizzato, che è coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento/la permanenza nell'unità di offerta residenziale è concordato con il beneficiario o chi lo rappresenta, tenendo conto dei bisogni della persona e dell'appropriatezza della risposta.

In casi particolari, l'istanza di integrazione comunale della retta è inserita in una lista di attesa, in base a criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Durata

La permanenza della persona nell'unità di offerta residenziale è, di regola, a tempo indeterminato, con verifiche annuali, nel caso di integrazione comunale della retta, dell'appropriatezza e della quota di compartecipazione a carico del beneficiario.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

La compartecipazione da parte del beneficiario è definita all'interno di un Progetto individualizzato.

Il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale beneficiario è tenuto a farsi integralmente carico delle spese è:

— € 32.000,00 per i ricoveri nelle unità di offerta denominate R.S.A.

⁶ A titolo esemplificativo: ricovero definitivo in RSA; ricovero sollievo in RSA; ricovero in unità di offerta residenziali per disabili; ricovero di sollievo in unità di offerta residenziali per disabili; ospitalità in appartamenti di residenzialità leggera; ricovero in unità di offerta sociale per adulti.

- € 43.000,00 per i ricoveri nelle unità di offerta denominate R.S.D.
- € 48.000,00 per i ricoveri nelle unità di offerta denominate C.S.S.
- € 42.000,00 per i ricoveri nelle unità di offerta denominate “Comunità” in senso lato.

Scheda 14: INSERIMENTO IN UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI SOCIOEDUCATIVE PER MINORI A CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO. COMUNITÀ ALLOGGIO EDUCATIVA. COMUNITÀ ALLOGGIO PSICOTERAPEUTICA

- Descrizione e finalità

Le unità di offerta residenziali per minorenni qui disciplinate hanno lo scopo di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo, quando possibile, una relazione significativa con la famiglia d'origine.

- Destinatari

Destinatari dell'intervento sono minorenni inseriti da soli o con un genitore in un'unità di offerta residenziale, prioritariamente selezionata dall'albo di Ambito, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

- Modalità di accesso

L'inserimento è subordinato ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo prescriva, con conferimento dell'incarico al servizio sociale.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 20 del presente Regolamento.

In particolare, il Comune adotta il criterio del Progetto Individualizzato.

Il valore della capacità economica dei genitori, al di sotto del quale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa è € 35.000 di reddito – come da redditi del singolo genitore riportati nella DSU.

Il limite massimo oltre il quale i genitori sono tenuti a farsi integralmente carico delle spese è € 90.000 di reddito – come da redditi del singolo genitore riportati nella DSU.

Scheda 15: TIROCINIO LAVORATIVO E BORSA LAVORO

- Definizione e obiettivi

Il tirocinio lavorativo si configura quale strumento educativo volto a promuovere e facilitare l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e a incentivare la persona sostenendone la motivazione e l'autostima all'interno del progetto individuale di integrazione socio-lavorativa.

Tali tirocini sono promossi dal servizio sociale, anche su proposta e in raccordo con i Servizi Psichiatrici, i Servizio Tossicodipendenze (SerT) e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e sono attivati in collaborazione con datori di lavoro pubblici e privati secondo le modalità e per la durata previste dalla normativa vigente. All'interno del Progetto Individualizzato di integrazione socio-lavorativa può essere attivata anche una borsa lavoro quale strumento educativo atto a incentivare la persona sostenendone la motivazione e l'autostima.

- Destinatari

Possono essere inserite in percorsi di tirocinio, di formazione e orientamento finalizzati all'inserimento ovvero reinserimento lavorativo persone con disabilità, persone in situazione di dipendenza, persone sottoposte al regime alternativo alla pena ed ex detenuti, persone con patologie psichiatriche, persone in situazione di grave marginalità sociale e persone in condizioni di fragilità.

- Modalità di accesso

L'attivazione del tirocinio/borsa lavoro può avvenire su richiesta dell'interessato (o da chi lo rappresenta) previa valutazione del servizio sociale, o su proposta del servizio sociale stesso.

L'eventuale lista di attesa è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Presentazione della domanda

La domanda va inoltrata al servizio sociale e potrà essere formulata in qualsiasi momento si presenti il bisogno da parte dei destinatari.

La richiesta può avvenire anche su proposta dei servizi specialistici di cui sopra.

- Valutazione delle domande attivazione del servizio

Gli operatori sociali competenti (assistente sociale e educatore) istruiscono il procedimento valutativo mediante:

- verifica dei requisiti;
- valutazione educativa del possesso dei prerequisiti lavorativi da parte del richiedente;
- eventuale utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia/fragilità;
- eventuale valutazione integrata tra Azienda di Tutela della Salute (ATS) e Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) e Servizi sociali attraverso "valutazione multidimensionale".

All'istanza presentata verrà data risposta scritta da parte del Servizio sociale, nei termini previsti dalla normativa in materia.

- Attivazione del percorso di inserimento lavorativo

L'eventuale attivazione del percorso di inserimento lavorativo (con attribuzione o meno della borsa lavoro) è subordinata:

- alla definizione del Progetto Individualizzato di integrazione socio-lavorativa predisposto a cura dell'assistente sociale e dall'educatore professionale in accordo con il diretto interessato;
- al reperimento di soggetti (Aziende, Enti) disposti ad ospitare il richiedente per un percorso di tirocinio di formazione e orientamento lavorativo.

La stesura del Progetto Individualizzato di integrazione socio-lavorativa è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e

funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

Il Progetto Individualizzato di integrazione socio-lavorativa, oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento, declina le prestazioni da erogare (ivi compreso l'ammontare dell'eventuale borsa lavoro concessa), la durata del progetto e il relativo monte ore settimanale di tirocinio.

L'importo delle borse lavoro è definito dall'Assemblea dei Sindaci in relazione al monte ore di impegno lavorativo previsto.

La borsa lavoro è erogata mensilmente in misura proporzionale alle effettive presenze nel mese precedente.

Può essere sospesa nel caso di ingiustificato abbandono del tirocinio.

Il buon andamento del progetto è costantemente monitorato a cura dell'assistente sociale e dell'educatore professionale in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.

- Cessazione del percorso di inserimento lavorativo

Il progetto di tirocinio lavorativo può concludersi anticipatamente nei seguenti casi:

- su richiesta scritta e motivata dell'interessato;
- su richiesta scritta e motivata del soggetto ospitante il tirocinio;
- in caso di comportamento del beneficiario tale da far venir meno le condizioni per la realizzazione del progetto formativo, accertato dal servizio sociale anche sulla base delle relazioni del soggetto ospitante;
- qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa.